

DETERMINA N. 41/2021

ATTO DI ACCERTAMENTO E DIFFIDA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO
ALL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 6, LETT.
B), D.L. 201/2011, PER L'ANNO 2015 - UMBRIA T.P.L. E MOBILITÀ SOCIETÀ PER AZIONI
il Segretario generale

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (e s.m.i.), ed in particolare, il comma 1, secondo cui è istituita l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ed il comma 6, lett. b), che prevede il contributo per il funzionamento dell'Autorità a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati;
- la delibera dell'Autorità n. 78/2014 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015", che, agli artt. 1, 2 e 3 stabilisce:

Articolo 1 - Soggetti tenuti alla contribuzione

- 1. I gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati dall'Autorità, così come individuati dalla presente delibera, sono tenuti al versamento del contributo previsto dall'art 37, comma 6, lett. b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.*
- 2. Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna impresa è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.*
- 3. Il versamento non è dovuto per importi contributivi - calcolati in base a quanto previsto al successivo articolo 2 - pari od inferiori ad Euro 6.000 (seimila) e per le società in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con "finalità liquidative".*

Articolo 2 - Misura del contributo

- 1. Per l'anno 2015, l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti indicati all'art. 1, è fissata nella misura dello 0,4 (zero virgola quattro) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato.*
- 2. Per le società operanti nei settori dell'autotrasporto e della logistica l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2015 è fissata nella misura dello 0,2 (zero virgola due) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato.*
- 3. Per fatturato deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi). Dai ricavi così determinati dovranno essere scomputati i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale.*
- 4. Per le imprese operanti nel settore aereo il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA (prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata) relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono per il trasporto*

passeggeri: (i) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al d.P.R. 633/72), aliquota attualmente in vigore; (ii) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del d.P.R. 633/72; per il trasporto di merci: (a) trasporto rilevante ai fini iva nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; (b) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del d.P.R. 633/72.

Articolo 3 - Termini e modalità di versamento

1. *Per l'anno 2015 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto a due terzi dell'importo entro e non oltre il 30 aprile 2015 e quanto al residuo entro e non oltre il 30 novembre 2015, [...]. Eventuali ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno pubblicizzate sul sito dell'Autorità.*
2. *Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito all'attività di controllo, oltre che di escusione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.*

- il D.P.C.M. 2 aprile 2015 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della delibera dell'Autorità n. 78/2014;
- la determina del Segretario generale dell'Autorità n. 24 del 16 aprile 2015 di definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2015;
- la delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 di approvazione del nuovo "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità" e successive modifiche ed integrazioni, che ha sostituito ed abrogato il "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità" già approvato con delibera n. 1/2013 del 16 ottobre 2013;

Rilevato che:

- la società UMBRIA T.P.L. E MOBILITÀ SOCIETÀ PER AZIONI, nonostante la costituzione in mora inviata dall'Autorità con nota prot. n. 6074/2019 del 7 giugno 2019, non ha versato il contributo per le spese di funzionamento dell'Autorità, secondo quanto stabilito dalla sopra citata delibera n. 78/2014;

Considerato che:

- sulle somme dovute, gli interessi legali sono calcolati a decorrere dalla scadenza dei termini previsti per il versamento del contributo;

Ritenuto che:

- la società UMBRIA T.P.L. E MOBILITÀ SOCIETÀ PER AZIONI deve versare all'Autorità di regolazione dei trasporti, per l'anno 2015, un contributo complessivamente pari a € 47.493,89, di cui € 46.704,31 a titolo di contributo e € 789,58 a titolo di interessi legali, così determinato:

Descrizione		Acconto Anno 2015	Saldo Anno 2015	Totale Anno 2015
Voce A1 conto Economico Bilancio Esercizio anno 2013	€ 87.543.119,00			
Voce A5 conto Economico Bilancio Esercizio anno 2013	€ 29.217.663,00			
Totale Fatturato rilevante	€ 116.760.782,00			
Aliquota contributo funzionamento Autorità anno 2015	0,4‰			

Contributo dovuto anno 2015		€ 31.136,21	€ 15.568,10	€ 46.704,31
Contributo versato anno 2015		0,00	0,00	0,00
Importo accertato anno 2015		€ 31.136,21	€ 15.568,10	€ 46.704,31
Interessi legali		€ 556,81	€ 232,77	€ 789,58
Totale accertato anno 2015		€ 31.693,02	€ 15.800,87	€ 47.493,89

ACCERTA

il mancato versamento da parte della società UMBRIA T.P.L. E MOBILITÀ SOCIETÀ PER AZIONI, C.F./P.I. 03176620544, con sede legale in Perugia (PG), del contributo dovuto per le spese di funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, relativo all'anno 2015, secondo quanto disposto dalla delibera dell'Autorità n. 78/2014 del 27 novembre 2014, per un ammontare pari a € 47.493,89, inclusi gli interessi legali;

DIFFIDA

la già menzionata società, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento il contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti, per l'anno 2015, pari a € 47.493,89, comprensivo degli interessi legali.

Il versamento deve essere effettuato tramite utilizzo del servizio PagoPA disponibile nella sezione "Servizi on-line" al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>. Dovranno essere indicati i seguenti dati del soggetto obbligato al versamento: (i) la ragione sociale/denominazione sociale; (ii) il codice fiscale/partita iva; (iii) l'anno di riferimento del contributo ("2015"); (iv) la rata (acconto, saldo, rata unica); (v) la causale (Accertamento contributo ART).

La presente determina vale a tutti gli effetti come atto interruttivo della prescrizione.

In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procede alla riscossione coattiva del credito mediante ruolo a mezzo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

È individuato quale Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 il Dott. Vincenzo Accardo (indirizzo di posta elettronica certificata: autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it; tel. 011-19212513).

Il presente atto può essere impugnato davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alla società UMBRIA T.P.L. E MOBILITÀ SOCIETÀ PER AZIONI, sopra individuata.

Torino, 22/03/2021

il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC
S.p.A.